



Sentenza n. 143/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n.**31903** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale 56964 reso dall' agente contabile Sassoli Elena, titolare della ditta individuale ET Express di Sassoli Elena, con sede in Via Ognibene n. 6 a Verona, quale agente della riscossione esterno del Comune di Verona per il periodo 1.7.2017/31.12.2017, depositato il 19 febbraio 2018;

Vista la relazione sul conto n. 42/2023 del Magistrato Istruttore datata 17 febbraio 2023;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 25 ottobre 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione del Cons.

Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Spagnuolo, nessuno presente per l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 42 in data 17 febbraio 2023, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.56694 dell'agente contabile Elena Sassoli, titolare della ditta individuale ET Express di Sassoli Elena, il giorno 19 febbraio 2018, agente contabile esterno del Comune di Verona, avente ad oggetto la riscossione dei diritti, bolli e spese per certificati anagrafici richiesti telefonicamente e recapitati a domicilio per il periodo 1.7.2017/31.12.2017.

Riferiva il Magistrato che l'agente risultava essere stato incaricato con determina dirigenziale n. 3476 del 13 giugno 2017 e che il conto, redatto su Mod. 21 ex DPR 194/1996, esponeva la gestione delle riscossioni per il recapito a domicilio dei certificati anagrafici per il periodo giugno - dicembre 2017, riportando a sinistra gli importi totali mensili delle riscossioni e a destra quelli dei riversamenti in tesoreria comunale con indicazione dei numeri di reversale per un totale di € 288,00 riscossi e completamente versati.

Il conto, compilato dal mese di luglio a quello di dicembre 2017, risultava sottoscritto in data 23 gennaio 2018 e sulla copia attestata conforme depositata agli atti della Sezione era riportata l'apposizione di un timbro di "pervenuto" al Comune di Verona del 25 gennaio 2018.

Nel documento in esame risultava leggibile la sottoscrizione dell'agente, Elena Sassoli, ma non risultava apposto il visto di regolarità del responsabile SEF. Risultava apposta, invece, una sigla illeggibile non riconducibile ad alcuno degli spazi riservati alle diverse sottoscrizioni (agente/responsabile SEF), né vi erano altri segni (ad es. un timbro) che ne

consentissero la riconducibilità ad alcuno dei soggetti parte del procedimento.

Non essendovi, quindi, attestazione e prova alcuna dell'avvenuta parificazione del conto medesimo da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente ovvero dell'esistenza di un separato provvedimento di parificazione (che, se esistente, avrebbe dovuto essere depositato all'atto della resa del conto alla Sezione, unitamente al conto medesimo e alla relazione dell'organo di controllo interno - anche questa assente - così come analiticamente previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c.), il Magistrato riteneva sussistere, sulla scorta di consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, una condizione di improcedibilità del conto.

Con decreto in data 12 giugno 2023 veniva fissata l'odierna udienza di trattazione.

La relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente e tempestivamente notificati all'agente a mani proprie ex art. 138 c.p.c. in data 19 giugno 2023.

In vista dell'udienza l'agente non depositava memorie, ma faceva pervenire a mezzo pec, in data 25 settembre 2023, una comunicazione di impedimento a presenziare, dichiarando tuttavia che la regolarità del conto emergeva dalla documentazione trasmessa in istruttoria dall'ente.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso, come da verbale, per la dichiarazione di improcedibilità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto in esame è stato sottoposto al Collegio perché si pronunci sulla questione preliminare della procedibilità del relativo giudizio in assenza di provvedimento di parificazione formale e/o di visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, che il Magistrato istruttore ha ritenuto non poter essere sostituito dalla mera firma digitale apposta al file depositato presso la Segreteria della Sezione dal Dr. Marco Borghesi nella sua qualità di responsabile del procedimento.

Il Collegio è consapevole del consolidato – e condiviso- orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti che, in una prospettiva sostanzialistica, ritiene il visto di regolarità apposto al conto dal Responsabile del SEF equivalente alla parificazione e, cioè, all'attestazione di conformità delle scritturazioni del conto rispetto alle scritture contabili dell'ente.

Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dal Magistrato istruttore e condiviso dal Pubblico Ministero, il conto depositato è contenuto in un file che riporta una sola firma digitale, quella di Marco Borghesi, la cui qualifica non risulta dal relativo certificato: non è, quindi, possibile -come richiesto dalla norma (art 24, CAD)- ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al sottoscrittore, anche perché si tratta di un contenuto eterogeneo, in parte costituito dal conto (che dovrebbe essere sottoscritto dall'agente: nel caso de quo il file è una copia digitale, creata dal Dirigente dell'Area, del conto cartaceo presentato dall'agente) ed avente contenuto meramente descrittivo/dichiarativo (vengono, infatti, esposti i fatti della gestione) e in parte costituito dall'attestazione di regolarità da parte del Responsabile SEF, avente invece valore certificativo dell'esito del controllo sulla regolarità delle gestioni e sulla conformità rispetto alle scritture dell'ente

(motivo per cui, come si è detto, la costante giurisprudenza di questa Corte ne ritiene l'equivalenza sostanziale al provvedimento formale di parificazione del conto).

Si tratta, come evidente, di contenuti non solo tra loro eterogenei, ma imputabili a soggetti diversi: ne discende che l'apposizione della firma digitale sull'intero file da parte del solo Marco Borghesi non può che avere il valore di certificazione di conformità del documento all'originale, necessaria per il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento. Del resto, diversamente considerando la firma come apposizione del visto (superando, quindi, il dato testuale dell'assenza di riferibilità della firma digitale alla sola attestazione di regolarità), ci troveremmo di fronte ad un documento privo di sottoscrizione dell'agente e/o di conformità all'originale sottoscritto ed esistente agli atti dell'ente, ugualmente improcedibile.

Sulla scorta di un costante e condiviso orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'evidenziata irregolarità appare assorbente e ostativa all'esame del conto (*ex multis*, Sez.Sicilia n. 949/2021).

2. Inoltre, la firma apposta dal dr. Borghesi riporta la data del 26 gennaio 2018 e il deposito del conto nella Segreteria della Sezione è avvenuto in data 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di approvazione - e, in ogni caso, ben prima dell'approvazione del rendiconto, avvenuta il 2 maggio 2018 (con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili: cfr. la relazione al rendiconto dell'Organo di revisione del 9 aprile 2018 che, appunto, ne dà atto)- in difformità da quanto previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. (che

delinea la sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione, atto che presuppone l'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, cui seguono la parificazione e l'approvazione. Nel senso che la mancata approvazione del conto ne costituisce irregolarità non sanabile, cfr. Sez. Emilia Romagna, n. 159/2022; sull'indefettibilità dell'adempimento, cfr. Sez. Marche n. 4/2020).

3. Solo *in limine*, essendo assorbenti i profili di improcedibilità sopra evidenziati, il Collegio ritiene di rilevare anche la mancanza della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. che avrebbe dovuto essere depositata in uno con il conto.

Sul punto va richiamata l'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, con cui è stato chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del*

conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

4. Quanto alle spese non vi è luogo a provvedere in quanto il giudizio è stato definito su questione pregiudiziale ed in assenza di condanna.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31903** del registro di segreteria, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 09/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo